

## **Le notificazioni all'imputato detenuto: prevale il diritto alla partecipazione consapevole.**

*di Jacopo Al Jundi*

**Sommario.** **1.** Premessa - **2.** La vicenda processuale - **3.** Sul potere del difensore di rinunciare alla notifica: breve richiamo ai principi giurisprudenziali - **4.** I due orientamenti: un confronto preliminare - **5.** Le Sezioni unite sposano la disciplina di maggior garanzia - **6.** La notifica a mani proprie come modalità privilegiata: la relazione tra l'art. 156 c.p.p. e gli artt. 161 e 157 c.p.p. - **7.** La notifica alla persona detenuta per altra causa - **8.** Tra esigenze di celerità e tutela del diritto ad una difesa «consapevole» prevale il principio di conoscenza sostanziale imposto dalla Corte e.d.u. - **9.** Il valore giuridico dell'elezione o dichiarazione del domicilio da parte del detenuto. - **10.** Le ipotesi della nullità della notifica correlate alla violazione del modello legale - **11.** Il principio di diritto.

### **1. Premessa**

Le Sezioni unite<sup>1</sup> dirimono il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità sull'ambito di applicazione dell'art. 156 c.p.p.<sup>2</sup>

Come noto, la norma disciplina la procedura di notifica in favore dell'imputato detenuto, prevedendo, al comma 1°, che nei suoi confronti la notificazione debba eseguirsi mediante consegna di copia alla persona. Tuttavia, alcuni precedenti giurisprudenziali ammettevano la possibilità di derogare alla procedura ordinaria ed affermavano la validità della notifica eseguita presso il domicilio eletto (o dichiarato) dall'imputato detenuto, non essendovi, sul punto, alcun divieto legislativo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 27.02.2020 – 23.04.2020, n. 12778/2020

<sup>2</sup> Art. 156 c.p.p., «Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (comma 1). In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente (comma 2). Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157 (comma 3). Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario (comma 4). In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159 c.p.p.».

<sup>3</sup> Vd. Cass., Sez. un., 24.11.2016, n. 7697; cfr. anche Cass., Sez. un., 27.02.2002, n. 17179.

Come si vedrà, la S.C. propende per quell'interpretazione più rigorosa e di maggior garanzia che reputa imprescindibile che il detenuto venga messo nella condizione di ricevere personalmente copia degli atti processuali, sulla base di un'impostazione che prende le mosse dai rilievi della Corte europea dei diritti dell'uomo, che in più occasioni aveva censurato il meccanismo notificatorio previsto dall'ordinamento interno perché fondato sulla presunzione soltanto «*legale*» di avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Ciò che andava perseguito, invece, era l'interesse dell'imputato alla «*conoscenza sostanziale*» degli atti processuali, da cui ne conseguiva la «*partecipazione consapevole*» al procedimento, con onore della prova della regolarità della notifica in capo allo Stato<sup>4</sup>.

Sulla base di tali premesse, il contributo intende offrire uno schema di sintesi delle principali criticità che a vario titolo interessano la tematica della procedura di notifica nei confronti dell'imputato (o dell'indagato) detenuto, secondo lo schema logico seguito dalla Corte di cassazione.

## 2. La vicenda processuale

A seguito della celebrazione di giudizio immediato, l'imputato veniva condannato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio per i delitti di violenza sessuale aggravata.

Per quanto qui d'interesse, il decreto di giudizio immediato era stato notificato presso lo studio dell'allora difensore di fiducia dell'imputato (ove lo stesso aveva eletto domicilio al momento dell'arresto) e non di persona presso l'istituto penitenziario. Per tale ragione la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 156, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p., sotto un triplice profilo.

In primo luogo, perché la notifica del decreto di giudizio immediato era stata ritenuta valida nonostante la rinuncia a ricevere l'atto che il difensore, privo di procura speciale, aveva effettuato, oltre che per sé, anche per l'imputato.

In secondo luogo, perché la notificazione era stata, per l'appunto, effettuata a mani del difensore domiciliatario, sebbene al momento della stessa l'imputato fosse detenuto in carcere per i fatti oggetto di procedimento e quindi andasse eseguita nelle forme dell'art. 156 c.p.p.

Infine, perché la stessa era stata erroneamente effettuata al difensore domiciliatario, mentre avrebbe dovuto essere eseguita presso il diverso domicilio che l'imputato aveva dichiarato, in epoca successiva all'arresto, al momento dell'ingresso in carcere.

---

<sup>4</sup> Vd. Corte EDU, Pitting c. Italia, 12.06.2007; cfr. anche Corte EDU Kollcaku c. Italia 08.02.2007 e Corte EDU, Sejdovic c. Italia del 10.11.2004 e Corte EDU Somogyi c. Italia del 18.05.2004.

Secondo la prospettiva difensiva tali irregolarità si erano tradotte nella totale omissione della notificazione all'imputato, con conseguente nullità assoluta ed insanabile, eccezionale e rilevabile in ogni grado di giudizio.

Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la seguente questione di diritto: *«se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 c.p.p., comma 1, o presso il domicilio eletto»*.

### **3. Sul potere del difensore di rinunciare alla notifica: breve richiamo ai principi giurisprudenziali.**

In via preliminare, la sentenza rigetta la questione di nullità correlata alla rinuncia alla notifica da parte del difensore di fiducia.

Sul punto la Corte evidenzia che l'imputato aveva regolarmente presenziato al processo e che in tale sede era stato assistito dal proprio difensore, senza che fosse stata eccepita alcuna nullità per ben sette udienze. Da tale aspetto la Cassazione desume che la notifica era stata effettuata a mani del primo legale, nella sua duplice veste di difensore di fiducia e domiciliatario, con conseguente assorbimento delle eccezioni di carenza di procura speciale e di inesistenza della notificazione.

A suffragio del proprio assunto la sentenza richiama quel precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva la notifica validamente eseguita anche nell'ipotesi di rifiuto di ricevere copia dell'atto da parte del destinatario (per esempio mediante dichiarazione apposta in calce alla relata di notifica), purché lo stesso abbia preso cognizione dei contenuti secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario<sup>5</sup>.

Tale comportamento risulta, secondo la Corte, equivalente alla consegna dell'atto, dovendosi attribuire rilievo al dato sostanziale dell'effettiva conoscenza del contenuto e ritenendosi configurabile la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p. soltanto nell'ipotesi di totale omissione della notificazione, ovvero quando la stessa venga eseguita in forma diversa da quella prescritta dalla legge, secondo una prospettiva che attribuisce valore primario al diritto dell'imputato di partecipare consapevolmente al processo.

### **4. I due orientamenti: un confronto preliminare.**

Svolte queste premesse la S.C. passa in rassegna le ragioni poste a fondamento dei due contrapposti orientamenti.

Il primo orientamento, rispettoso del dato normativo, riteneva che le notifiche in favore degli imputati detenuti o internati dovessero sempre eseguirsi con le modalità previste dall'art. 156 c.p.p., e ciò anche laddove lo

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. Un., 29.09.2011, n. 155,

stato di detenzione riguardasse un procedimento diverso da quello per il quale doveva eseguirsi la notifica<sup>6</sup>.

Altre pronunce, invece, che possono definirsi intermedie, sostenevano che nell'ipotesi di soggetto ristretto per altra causa si sarebbe dovuto procedere mediante notifica a mani del destinatario soltanto laddove lo stato di detenzione risultasse dagli atti ai sensi del comma 4 dell'art. 156 c.p.p.<sup>7</sup>, ma sul punto si tornerà in seguito.

L'indirizzo giurisprudenziale meno garantista riteneva, invece, che fosse legittimo procedere alla notifica presso il domicilio eletto (o dichiarato) dall'imputato detenuto in deroga alla procedura prevista dall'art. 156 c.p.p., essendo tale disciplina priva del carattere di specialità rispetto a quella generale delle notificazioni<sup>8</sup>. Secondo questa prospettiva, l'unica inconciliabilità espressamente prevista dalla legge rispetto alla procedura di notificazione ordinaria era costituita dalla possibilità di avvalersi del meccanismo di notifica previsto per l'imputato irreperibile previsto dall'art. 159 c.p.p., nell'ovvia constatazione che l'irreperibilità risulta incompatibile con lo stato di detenzione<sup>9</sup>.

### **5. Le Sezioni unite sposano la disciplina di maggior garanzia**

Le Sezioni unite ritengono preferibile il primo orientamento, sposando la linea interpretativa di maggior garanzia caldeggiata anche da larga parte della dottrina, che nel rilevare che la notifica in luogo diverso da quello di detenzione avrebbe comportato il pericolo per l'imputato di una conoscenza approssimativa del contenuto degli atti, auspicava che la Corte optasse per quella che era stata definita una «*soluzione obbligata*»<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Vd. Cass., Sez. II, 13.01.2005, n. 2356; Cass., Sez. III, 30.09.2009, n. 42836; Cass., Sez. V, 09.10.2009, n. 42302.

<sup>7</sup> Vd. Cass., Sez. IV, 30.04.2003, n. 26347; ex plurimis vd. Cass., Sez. VI, 20.03.2009, n. 20459; Cass., Sez. VI, 21.05.2015, n. 21848

<sup>8</sup> L'interpretazione è stata largamente sostenuta da Cass., Sez. II, 30.10.2003, n. 47379, Cass., Sez. V, 24.02.2006, n. 13288, Cass., Sez. II, 28.02.2017, n. 15102 e Cass., Sez. VI, 01.03.2018, n. 20532, ove si affermava che «*l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.p. detta una regola di chiusura secondo la quale in nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159 c.p.p., nell'ovvia constatazione che la dichiarazione di irreperibilità presuppone il risultato negativo della ricerca anche presso l'amministrazione carceraria*».

<sup>9</sup> Per quanto riguarda il rito degli irreperibili, l'attuale art. 156, comma 5, c.p.p., traducendo in legge un principio già enunciato da Corte Cost., 23.02.1970, n. 25 prescrive che in nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possano essere eseguite con le forme dell'art. 159 c.p.p. Sul punto vd. TONCHI, in *FI*, I, 685.

<sup>10</sup> Il tema è stato approfondito da A. GATTO, *Elezione di domicilio e stato di detenzione all'esame delle Sezioni Unite (ma la soluzione sembra obbligata)*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 2. Vd. anche G. CHIARINI, *L'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite sulla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia*,

## **6. La notifica a mani proprie come modalità privilegiata: la relazione tra l'art. 156 c.p.p. e gli artt. 161 e 157 c.p.p.**

Secondo la S.C., la notifica a mani proprie costituisce «*la modalità privilegiata perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario*»<sup>11</sup>, sul presupposto della prevalenza di tale modalità esecutiva anche nel caso di avvenuta elezione o dichiarazione di un domicilio diverso.

L'imputato, infatti, risulterebbe più efficacemente garantito laddove la procedura gli consentisse di prendere «*immediatamente e concretamente nelle proprie mani l'atto oggetto di legale conoscenza*», considerato che la normativa che disciplina le modalità di elezione, dichiarazione ovvero di determinazione *ex lege* del domicilio (ivi compresa la notificazione mediante consegna di copia al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.), è stata introdotta nell'ordinamento allo scopo di assolvere a mere esigenze di celerità procedimentale e di economia processuale, senza che ciò costituisca un particolare assetto di garanzie in favore dell'imputato<sup>12</sup>.

A tal proposito, la regola generale della consegna di copia alla persona non risulta derogata dalla successiva elezione o dichiarazione del domicilio, che la Corte definisce un mero «*invito a collaborare per rendere più agevoli le notifiche successive*». D'altronde, l'art. 161 c.p.p. prevede la possibilità di provvedere all'elezione o alla dichiarazione del domicilio soltanto «*dopo il primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato*» (primo comma), ovvero «*con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria*» (secondo comma) ovvero ancora all'atto della scarcerazione, il che significa che il sistema notificatorio esige che ogni determinazione in punto di domicilio possa essere effettuata soltanto dopo che il destinatario sia venuto a conoscenza, personalmente e formalmente, del procedimento a suo carico.

---

in *Sist. Pen.*, 22/01/2020; e C. Bossi, *Notifiche all'imputato detenuto: rimessa la questione alle Sezioni unite*, in *Dir. e Giust.*, 2019, 228, 10.

<sup>11</sup> Sotto questo profilo la sentenza precisa che «*il codice di rito utilizza il lemma "imputato" (art. 60 c.p.p.), ma le stesse regole si applicano anche all'indagato ex art. 61 c.p.p., all'internato in un istituto penitenziario (combinato disposto artt. 156, comma 4, c.p.p. e 215, comma 2, c.p.) o al condannato (salvo deroghe, come ad es. l'art. 677, comma 2 bis, c.p.p.)*, La modalità di notifica prevista nell'art. 156 c.p.p. si applica all'imputato (da intendersi nell'ampio senso summenzionato) che si trovi detenuto, anche a seguito di arresto o fermo, in un istituto penitenziario nel territorio dello Stato (arg. ex art. 169, comma 5, c.p.p.): di conseguenza la notificazione degli atti all'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione (ad. es., all'affidamento ni prova al servizio sociale) va effettuate nelle forme previste per gli imputati non detenuti, dal momento che l'applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà »; così anche Cass., Sez. II, 16.11.2011, n. 45047.

<sup>12</sup> Cass., Sez. I, 26.09.2017, n. 9544.

Soprattutto, la Corte evidenzia che l'art. 161 c.p.p. stabilisce una condizione di contenuto negativo perché l'imputato possa eleggere o dichiarare domicilio, e cioè che non sia detenuto o internato, da ciò desumendo che «*le notifiche all'imputato detenuto vadano eseguite secondo il procedimento previsto e disciplinato espressamente dall'art. 156 c.p.p.*»<sup>13</sup>.

Le Sezioni unite richiamano, poi, la procedura di notifica in favore del detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari di cui agli artt. 156, comma 3, e 157 c.p.p., precisando che in questo caso le notifiche vanno ivi eseguite mediante consegna di copia alla persona e, solo ove non sia possibile, mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

La Corte definisce tale modalità di notifica come «*sostitutiva della consegna alla persona, ma comunque idonea a garantire, per la qualità delle persone e degli stretti rapporti che hanno con il detenuto, la consegna della notifica*»: per questi motivi il rinvio che l'art. 156, comma 3, c.p.p. effettua all'art. 157 c.p.p. andrebbe inteso soltanto a quella parte della disposizione che disciplina le modalità esecutive della notifica e che risulta coerente con lo stato di detenzione.

Questa impostazione è stata seguita anche della dottrina, che non ha mancato di rilevare come il rinvio che l'art. 156 c.p.p. opera in favore dell'art. 157 c.p.p. debba essere inteso in senso restrittivo, posto che la disposizione individua i luoghi di reperibilità ed i soggetti legittimati a ricevere l'atto, prescrivendo anche la consegna con deposito, con l'ulteriore conseguenza che qualora il destinatario risulti assente e le altre persone idonee manchino o si rifiutino di riceverlo, dovrà effettuarsi un nuovo accesso, al quale seguirà, in caso di esito negativo, la notifica tramite deposito presso la casa comunale<sup>14</sup>.

## **7. La notifica alla persona detenuta per altra causa.**

In maniera analoga si deve procedere qualora la notifica riguardi il soggetto detenuto per altra causa ai sensi dell'art. 156, comma 4, c.p.p.

In questo caso, l'unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costituita da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «*risultare dagli atti*», e ciò per ragioni di immediata evidenza.

Infatti, se da un lato l'autorità che procede nei confronti di un imputato detenuto non può non conoscere il suo *status*, nell'ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedimenti diversi. Per tale ragione, la sentenza ritiene

<sup>13</sup> Per un efficace approfondimento dottrinale vd. L. GUGLIELMO, *Imputato detenuto e notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1362.

<sup>14</sup> Sul tema vd. VIGGIANO, sub art. 156, in *Comm. c.p.p. Giarda, Spangher*, I, Milano, 2007, 1050.

legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione.

Tale impostazione era stata ribadita anche dalla Corte costituzionale, che aveva stabilito la validità della notifica eseguita nelle forme ordinarie in favore del soggetto detenuto per altra causa a patto che ciò non comportasse una «*menomazione del suo diritto di difesa*», dovendosi per tal motivo ritenersi la notifica rituale laddove eseguita «*alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti, ovvero mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, dovendosi ritenere che le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, inoltreranno a lui l'atto notificato*»<sup>15 16</sup>.

Qualora, invece, lo stato di detenzione risulti dagli atti, la notifica personale torna ad essere la modalità prioritaria, in ragione del fatto che non sussiste strumento di maggior garanzia rispetto alla consegna nelle mani dell'imputato. Per tali ragioni la Corte sottolinea che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo *status libertatis*, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero.

Tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l'imputato risulta ristretto<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> La suddetta procedura è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con ordinanza n. 315 del 1998, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti.

<sup>16</sup> Corte cost., n. 25/1970 cit.

<sup>17</sup> Sotto questo aspetto la sentenza specifica «*che un ulteriore riscontro alla tesi qui condivisa si desume dall'art. 164 c.p.p. a norma del quale la dichiarazione (o elezione) di domicilio effettuata anteriormente alla detenzione, non ha effetto nel caso in cui l'imputato (o indagato) sia detenuto, proprio perché, com'è espressamente previsto, le notificazioni devono essere eseguite con la procedura di cui all'art. 156 c.p.p.*».

## **8. Tra esigenze di celerità e tutela del diritto ad una difesa «consapevole» prevale il principio della conoscenza sostanziale imposto dalla Corte e.d.u.**

L'interpretazione privilegiata dalla Corte risponde, in primo luogo, ad esigenze di celerità e speditezza, risultando la notificazione personale maggiormente agevole a causa della certa reperibilità del detenuto.

Ma soprattutto, la notifica a mani proprie consente al destinatario di giungere personalmente a conoscenza del contenuto degli atti processuali, così da poter esercitare «*il diritto ad una difesa consapevole*», da ritenersi tanto più necessaria considerati i limiti connessi allo stato di detenzione<sup>18</sup>. Il legislatore, infatti, ha voluto evitare la possibilità che la notifica presso il domiciliatario possa privare l'imputato della possibilità di partecipare al processo e di difendersi in modo tempestivo ed adeguato.

Sulla base di tali premesse, la Corte offre una soluzione che a livello sistematico ben si concilia con le modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 67 del 2014<sup>19</sup> e con la contestuale introduzione dell'istituto del c.d. «processo *in absentia*». Come noto, la disciplina consente la celebrazione del processo in assenza dell'imputato soltanto al ricorrere di una serie di presupposti tassativamente determinati, dai quali sia possibile evincere con certezza «*che il medesimo è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*»<sup>20</sup> ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.<sup>21</sup>

Come già rilevato, la novella è frutto della critica mossa dalla giurisprudenza della Corte europea all'istituto della contumacia come inteso nell'ordinamento italiano, il cui presupposto giuridico era basato su un meccanismo di presunzione legale inidoneo a dimostrare se l'imputato fosse stato a conoscenza del processo a suo carico e degli elementi su cui si fondava l'accusa, circostanza che per l'appunto avrebbe dovuto dimostrare lo Stato<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Le Sezioni unite ritengono che il legislatore abbia «*volutamente evitare la possibilità che il domiciliatario, nonostante il rapporto fiduciario, possa non comunicare al detenuto la notifica di atti che lo riguardano e privarlo, quindi, della possibilità di partecipare al processo e difendersi in modo tempestivo ed adeguato*».

<sup>19</sup> Legge n. 67 del 28.04.2014, «*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*».

<sup>20</sup> Vd. Cass., Sez. un., 24.10.2019, n. 698.

<sup>21</sup> La norma enuclea una serie di presupposti al ricorrere dei quali la legge presume che l'imputato sia a conoscenza del procedimento, quali la dichiarazione o l'elezione di domicilio, l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, la nomina di un difensore di fiducia ovvero il caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza.

<sup>22</sup> Corte EDU, Pititto c. Italia, cit.

Il modello di presunzione legale interno fu, pertanto, ripetutamente ritenuto non conforme ai principi del giusto processo<sup>23</sup>, nonostante i rimedi previsti dagli istituti della remissione in termini e dell'incidente di esecuzione, che in sede convenzionale erano stati ritenuti idonei a garantire – seppur *ex post* – al condannato in contumacia di esercitare i propri diritti nell'ambito di un nuovo processo<sup>24</sup>.

Per questi motivi le Sezioni unite evidenziano che l'art. 156 c.p.p. prevede tre ipotesi di detenzione – quella in carcere, quella in luogo diverso dagli istituti penitenziari e quella per altra causa – che quanto alle modalità di notificazione sono unite da un «*unico comune denominatore costituito dalla notifica alla persona, con esclusione, quindi, durante lo stato di detenzione, di notifiche effettuate con modalità diverse*».

La tesi che ammetteva la possibilità di derogare alla procedura prevista dall'art. 156 c.p.p. obiettava come il legislatore avesse individuato nella disciplina della notifica mediante il rito degli irreperibili l'unica ipotesi di inconciliabilità espressa con lo stato di detenzione, nell'ovvia constatazione che la dichiarazione di irreperibilità presuppone il risultato negativo della ricerca dell'imputato presso l'Amministrazione carceraria, motivo per cui doveva ritenersi valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto o dichiarato.

La S.C. respinge tale argomentazione, ritenendola incompatibile con la *ratio* dell'art. 156, comma 5, c.p.p.

Infatti, lo status di irreperibile risulta in radicale contrasto con la detenzione, considerato che il detenuto si trova, per l'appunto, in condizione di «*permanente reperibilità*». Per tale motivo il nuovo codice di rito ha riprodotto, nell'art. 156, comma 5, c.p.p. quel divieto che si comprende e trova la sua giustificazione ove si ponga attenzione alle ricerche che l'autorità giudiziaria deve effettuare prima di dichiarare lo stato di irreperibilità ed ordinare la notifica mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p., ragion per cui «*è ovvio che la notifica ex art. 159 c.p.p. sarebbe incompatibile con la ricerca effettuata ove da questa risultasse che l'imputato si trovi detenuto in un determinato istituto penitenziario*». Da ciò ne deriva che la notificazione effettuata nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa risulta nulla soltanto se eseguita con il rito degli irreperibili, non

---

<sup>23</sup> Si veda A. TAMIETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2005, 989. Una esaustiva ricostruzione del percorso interpretativo della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei criteri che devono connotare il c.d. giusto processo ai sensi dell'art. 6 c.e.d.u. è contenuta in C. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma, praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 4, 461.

<sup>24</sup> Corte EDU Kollcaku c. Italia, cit.; vd. anche Corte EDU, Sejdovic c. Italia, cit. e Corte EDU Somogyi c. Italia, cit.

potendo che risultare, dalle ricerche effettuate presso l'amministrazione penitenziaria, lo stato di detenzione del destinatario<sup>25</sup>.

### **9. Il valore giuridico dell'elezione o della dichiarazione di domicilio da parte del detenuto: tra principio di immanenza e prevalenza del modello legale.**

Così determinato l'ambito di applicazione dell'art. 156 c.p.p., la S.C. introduce il tema del valore giuridico da attribuire all'elezione od alla dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato detenuto, precisando che nessuna norma di legge vieta al soggetto ristretto di effettuare l'elezione o la dichiarazione di domicilio, non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa, né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità<sup>26</sup>.

Dopo aver richiamato la distinzione tra la nozione di «domicilio eletto» e quella di «domicilio dichiarato»<sup>27</sup>, la Corte rigetta la tesi per cui l'elezione o la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato debba ritenersi *inutiliter data*<sup>28</sup>, osservando che una cosa è l'elezione (o la dichiarazione) di domicilio, che essendo un atto lecito di parte nessuna disposizione impedisce, mentre «*altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge (art. 156 c.p.p.) che, anche contro la stessa volontà dell'imputato, stabilisce, ex lege, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo ove l'imputato sia detenuto*».

Sancito il principio della prevalenza del «modello legale», resta da sciogliere un nodo, legato alla possibilità per l'imputato detenuto di eleggere o dichiarare domicilio nonostante lo stato di restrizione, tema sul quale anche la dottrina aveva espresso le proprie riserve<sup>29</sup>.

Sotto questo profilo la Corte offre una soluzione di compromesso e per certi aspetti innovativa, che da un lato tutela il diritto dell'imputato a prendere

<sup>25</sup> Cass., Sez. un., 23.06.1998, n. 4140.

<sup>26</sup> Cass., Sez. II, 30.10.2003, n. 47379.

<sup>27</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte (vd. ex plurimis Cass., Sez. III, 26.03.2003, n. 22844 e Cass. Sez. II, 04.10.2018, n. 21787, «*il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (c.d. domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio*».

<sup>28</sup> Così Cass., Sez. IV, 30.04.2003, n. 26437.

<sup>29</sup> La tesi negativa è stata sostenuta da A. GATTO, *Elezione di domicilio e stato di detenzione all'esame delle Sezioni Unite (ma la soluzione sembra obbligata)*, cit., 10.

personalmente visione degli atti, ma che dall'altro fa salvi gli effetti legati alle sue statuizioni in punto di domicilio, stabilendo che per «*per tutta la durata della restrizione*», l'efficacia dell'elezione o della dichiarazione di domicilio effettuata prima o durante la detenzione rimanga «*sospesa*».

Tale interpretazione trova fondamento nell'art. 164 c.p.p., che a sua volta contiene due norme, una di carattere generale ed una speciale.

La prima stabilisce il c.d. «*principio di immanenza della domiciliazione*», per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento. La disposizione speciale prevede, invece, invece, la possibilità di derogare alla regola generale nella sola ipotesi di cui all'art. 156 c.p.p.

Quest'ultima disposizione non prevede alcuna sanzione per l'eventuale elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dal detenuto, ragion per cui, secondo la Corte, la regola generale della validità della notifica per ogni stato e grado del procedimento riprenderebbe vigore soltanto al cessare dello stato di detenzione, essendo la sospensione dell'efficacia dell'atto di elezione o dichiarazione del domicilio cosa ben diversa dalla nullità, che rende l'atto *tamquam non esset*.

Sulla base di tali principi, la sentenza elenca le diverse procedure di notifica da seguire a seconda che l'imputato detenuto abbia o meno provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio, sia prima che durante la detenzione.

In primo luogo, qualora l'imputato non renda alcuna dichiarazione le notifiche andranno eseguite di persona secondo le forme dell'art. 156 c.p.p. Laddove, invece, l'interessato elegga o dichiari domicilio, si provvederà sempre ai sensi dell'art. 156 c.p.p., rimanendo però sospesa l'efficacia dell'elezione o della dichiarazione di domicilio.

Il medesimo criterio discrezionale risulterà applicabile al momento della scarcerazione. Infatti, in caso di mancanza o di rifiuto di elezione o di dichiarazione di domicilio, se l'imputato aveva effettuato l'elezione (o la dichiarazione) di domicilio sia prima che durante la detenzione, le notifiche successive alla scarcerazione andranno ivi eseguite, in quanto riprende efficacia quella dichiarazione che era rimasta sospesa durante la detenzione, mentre nell'ipotesi in cui l'imputato non avesse mai effettuato alcuna elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione, le notifiche successive si eseguiranno presso il difensore quale domiciliatario *ex lege*.

Nel caso opposto in cui l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio al momento dell'uscita dall'istituto, se l'elezione o la dichiarazione erano intervenute sia prima che durante la detenzione, le notifiche andranno eseguite presso il domicilio eletto o dichiarato al momento della scarcerazione, secondo un criterio di prevalenza temporale dell'ultima

dichiarazione rispetto alla precedente<sup>30</sup>. Qualora, invece, l'imputato non avesse reso alcuna dichiarazione in tal senso prima o durante la detenzione, le notifiche successive andranno eseguite presso il luogo indicato all'atto dell'uscita dal carcere.

### **10. Le ipotesi di nullità della notifica correlate alla violazione del modello legale.**

In sintesi, nei confronti del detenuto si configurano due potenziali modelli notificatori: quello legale previsto dall'art. 156 c.p.p. e quello derivante dalla stessa volontà di parte previsto dall'art. 161 c.p.p.

Sotto questo profilo la Corte puntualizza che se da un lato è vero che fra i due modelli prevale quello legale, dall'altro è indubbio che ove la notifica sia erroneamente eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato «è *del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della stessa*»<sup>31</sup>.

Sul punto, infatti, si registrano pronunce che distinguono compiutamente fra notifica omessa e notifica nulla e sulle conseguenze che derivano dall'una o dall'altra ipotesi. Secondo un orientamento consolidato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato<sup>32</sup>. Pertanto, se la notificazione della citazione avviene in modo viziato o adottando un modello diverso da quello prescritto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio, che sarà rilevabile entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p. e sempre che la nullità non resti sanata a norma dell'art. 184 c.p.p.

Pertanto, la S.C. suggerisce all'interprete di avvalersi del c.d. «*criterio del pregiudizio effettivo*» al fine di verificare se la deviazione dal modello legale comporti per il detenuto l'omissione della notifica o la sua mera irregolarità, da cui discendono le conseguenze che si sono evidenziate.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Cass., Sez. Un., 17.10.2006, n. 41280.

<sup>31</sup> Sul punto la Sezione rimettente aveva invocato Cass., Sez. Un., 27.02.2002, n. 17179 e Cass., Sez. un., 24.11.2016, n. 7697 e

<sup>32</sup> Cass., Sez. Un., 27.10.2004, n. 119.

<sup>33</sup> Sulla base di tale impostazione, la Corte ritiene vadano rigettate tutte quelle sentenze che avevano continuato a ritenere la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. della notifica effettuata al detenuto presso il domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 21.10.2015, n. 21848, Cass., Sez. II, 11.11.2010, n. 43720, Cass., Sez. V, 09.10.2009, n. 42302), come rigettata dev'essere la doglianza sollevata dall'imputato nel caso di specie, dovendosi ritenere che la nullità verificatasi fu sanata dal comportamento concludente dell'imputato e del suo difensore di fiducia i quali, alla prima udienza, nonostante fossero presenti, nulla eccepirono e parteciparono alle successive sette udienze. Inoltre, la Cassazione precisa che se l'imputato avesse voluto far valere la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. avrebbe dovuto rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto ed avvalorare l'affermazione con elementi che la rendessero credibile.

L'ultima eccezione di nullità prospettata nel ricorso – relativa al fatto che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto e non presso il domicilio dichiarato dal ricorrente al momento dell'ingresso in carcere e quindi in un momento successivo all'elezione di domicilio effettuata all'atto dell'arresto – viene rigettata in applicazione dei principi che regolano i rapporti fra l'elezione e la dichiarazione di domicilio e l'eventuale regime di prevalenza da applicare in caso di dichiarazioni discordanti.

La giurisprudenza di legittimità aveva anche in passato stabilito la prevalenza della dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato detenuto sulla precedente elezione (effettuata al momento dell'arresto o dell'ingresso in carcere) anche laddove non espressamente revocata<sup>34</sup>, sicché, in applicazione del criterio temporale, in presenza di contemporanee dichiarazioni o elezioni di domicilio doveva ritenersi prevalente quella effettuata per ultima.

Ciò nonostante, l'operatore dovrà comunque saper distinguere tra le diverse situazioni, a seconda che l'imputato venga posto o meno nella condizione di poter prendere effettiva cognizione degli elementi su cui si fonda l'accusa a suo carico.

### **11. Il principio di diritto.**

Le Sezioni unite giungono, infine, ad affermare il seguente principio di diritto: *«le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona».*

Si tratta di una soluzione certamente condivisibile, in primo luogo per ragioni di ordine sistematico, essendosi la Corte posta in linea di continuità con i principi posti a fondamento del processo *«in absentia»* di cui agli artt. 420 bis e ss. c.p.p.

In secondo luogo, la pronuncia ha il pregio di uniformare l'ordinamento interno ai canoni del giusto processo stabiliti in sede convenzionale. L'imputato, nonostante la detenzione, viene reso protagonista della vicenda processuale che lo riguarda, ragion per cui deve essere accolta con favore la prospettiva che consente al detenuto, nonostante la restrizione, di eleggere o dichiarare domicilio, con efficacia sospesa sino al termine dello stato di detenzione.

Trattasi di interpretazione di immediata utilità pratica anche per l'interprete, che in applicazione dei summenzionati criteri *«cronologico»* e del *«pregiudizio effettivo»*, saprà distinguere le ipotesi di nullità assoluta della notificazione dalle nullità a regime intermedio, nell'ottica di privilegiare il diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al processo.

L'epoca della *«presunzione legale»* sembra definitivamente – e finalmente – archiviata.

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. un., 17.10.2006, n. 41280.